

STATUTO

FONDAZIONE MORZENTI IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BERGAMO BG VIA ANGELO MAJ 39

Numero REA: BG - 167534

Codice fiscale: 00743860165

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n.12421/6483 in data 11 Maggio 2011

STATUTO

Art. 1) E' costituita, con sede legale in Bergamo, una società a responsabilità limitata denominata

"IMMOBILIARE A. MAJ S.R.L."

con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Art. 2) La società ha per oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione in genere di beni immobili.

La società potrà inoltre compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali che saranno ritenute necessarie od utili per l'attuazione dello scopo sociale, comprese le assunzioni di partecipazioni in altre società affine o similari, purchè in misura non prevalente ed escluse espressamente le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare, di cui all'art. 1 della Legge 2/1/1991 n.° 1.

Art 3) Il capitale sociale e di 36.400,00 euro suddiviso in quote a' sensi di legge.

Art. 4) Le quote sono nominative ed indivisibili.

Ogni quota da un euro dà diritto ad un voto.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà informarne, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale dovrà darne comunicazione, entro cinque giorni, a tutti gli altri soci al loro domicilio risultante dal libro soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione delle quote rispettivamente possedute da ciascuno di essi.

Entro trenta giorni da quello in cui è stata ricevuta la comunicazione, ciascun socio dovrà comunicare se intende esercitare il suo diritto all'acquisto.

Il prezzo richiesto per le quote offerte in vendita dovrà essere indicato chiaramente nella comunicazione da darsi, come innanzi precisato, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La scadenza del termine citati di 30 giorni senza che da parte dei soci sia stata espressa la volontà di acquisto delle quote poste in vendita, si intenderà come tacita rinuncia; e l'offerente potrà venderle liberamente a terzi.

Non sono soggetti alla procedura di cui sopra i trasferimenti di quote da parte di soci ai propri ascendenti, discendenti o al proprio coniuge.

Art. 5) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci; può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, e le sue deliberazioni, prese nel rispetto della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di loro assenza da persona, designata dall'assemblea stessa o dal consigliere più anziano.

Quando non occorra l'intervento di un Notaio, l'assemblea nomina un segretario anche all'infuori dei soci.

Art. 6) Le assemblee devono essere convocate nei casi e nei modi di legge e l'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Ammini-

strazione si intendono delegati a farne la convocazione.

Art. 7) Per la convocazione, la costituzione, l'intervento e la validità delle delibere nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, valgono le delibere nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Può essere fissato altro giorno per l'eventuale assemblea in seconda convocazione da indicare nell'apposito avviso.

In ogni caso l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i membri effettivi del Collegio sindacale.

Quando particolari esigenze lo dovessero richiedere, l'assemblea ordinaria può essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La rappresentanza nelle assemblee può essere conferita anche a non soci.

Art. 8) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci; le nomine sia dell'amministratore unico che del consiglio di amministrazione sono di competenza dell'assemblea.

Nell'uno o nell'altro caso, gli amministratori durano in carica sino a revoca, da parte dell'assemblea o sino a dimissioni.

Art. 9) All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre all'eventuale compenso da fissarsi annualmente dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio per le mansioni esplicate.

Art. 10) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni con facoltà, quindi di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelle che la Legge o lo statuto riserva tassativamente all'assemblea, e che quest'ultima stabilirà all'atto della nomina.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri il Presidente, e, ove lo ritenga opportuno, un consigliere delegato.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere delegato, se nominato, spetta la rappresentanza della società verso i terzi e davanti a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria, in qualunque sede e grado l'uso della firma libera.

L'amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione può inoltre delegare le proprie attribuzioni ad un direttore, o ad uno o più procuratori, determinandone i rispettivi poteri e, occorrendo fissandone le particolari remunerazioni.

Art. 12) Il Collegio Sindacale è composto a norma di legge da tre sindaci effettivi e due supplenti, da nominarsi e funzionanti secondo il disposto del Codice Civile.

Art. 13) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dei singoli esercizi si procederà alla compilazione del bilancio e alla formazione dell'inventario nei modi e termini di legge.

Art. 14) Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti:

- il 5% al fondo di riserva;
- il resto alle quote, salvo diversa deliberazione da prendersi di volta in volta dall'assemblea per la costituzione di fondo di riserve speciali per il rinvio degli utili stessi ai successivi esercizi.

Art. 15) Ogni controversia che avesse a sorgere tra soci o tra i soci e la società in dipendenza del presente contratto sociale sarà devoluta ad collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, ed il terzo dai due arbitri designati, o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Il Collegio Arbitrale deciderà inappellabilmente "pro bono et aequo" e senza formalità di sorta.

Art. 16) Per quanto non regolato dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge.

Firmato: Morzenti Antonio

Firmato: Giuseppe Artesi notaio (impronta del sigillo)

Registrato a Bergamo il 13/05/2012

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I